

SENTENZA DELLA CORTE (terza sezione)

15 maggio 1986*

Nella causa 160/84,

Oryzomyli Kavallas OEE, società in nome collettivo di diritto greco, con sede in Kavala,

e

Oryzomyli Agiou Konstantinou G. Raptis — L. Triandafyllidis kai Sia OE, società in nome collettivo di diritto greco, con sede in Pernis, nome di Kavala,

con l'avv. Panagiotis Marinos Bernitsas, del foro di Atene, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Aloyse May, 27, place de Paris,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xenophon Yataganas, membro del suo ufficio legale, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1984, n. E(84) 557, con cui si accerta che la remissione dei diritti all'importazione è ingiustificata nel loro caso particolare,

* Lingua processuale: il greco.

LA CORTE (terza sezione)

composta dai signori U. Everling, presidente di sezione, Y. Galmot e J. C. Moitinho de Almeida, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: K. Riechenberg, amministratore f.f.

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 marzo 1986,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta).

In diritto

- 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 giugno 1984, la Oryzomyli Kavallas OEE, con sede in Kavala, e la Oryzomyli Agiou Konstantinou, con sede in Pernis, nome di Kavala, hanno proposto, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 25 aprile 1984, adottata in esito alle domande presentate dalle ricorrenti alle autorità nazionali, onde ottenere la remissione di diritti all'importazione, e alla domanda presentata a tale scopo alla Commissione dal ministero delle Finanze della Repubblica ellenica.

- 2 Onde importare da paesi terzi delle partite di riso per complessive 1 000 tonnellate circa, il 26 agosto 1981 le ricorrenti chiedevano al competente ufficio del ministero dell'Agricoltura della Repubblica ellenica quale fosse il prelievo all'importazione. Veniva loro risposto ch'esso ammontava, quel giorno, a 381 dracme la tonnellata e che l'importazione era subordinata alla presentazione di una domanda ed all'esibizione di una lettera di garanzia bancaria, al fine della stesura del certificato d'importazione prescritto per lo sdoganamento della merce.

- 3 Il 27 agosto 1981 le ricorrenti presentavano al competente ufficio greco due domande di certificato d'importazione e depositavano le prescritte lettere di garanzia bancaria. I certificati venivano loro rilasciati il 28 agosto 1981.
- 4 All'atto dell'importazione effettiva del riso, alla fine di settembre del 1981, l'ufficio doganale competente informava le ricorrenti che il prelievo all'importazione non ammontava più a 381 dracme la tonnellata, bensì a 3 811 dracme la tonnellata, dato che le ricorrenti avevano presentato dei certificati d'importazione semplici, non accompagnati da domanda di prefissazione. Stando così le cose, le ricorrenti preferivano porre il riso sotto il regime del deposito doganale.
- 5 Le ricorrenti compivano allora immediatamente dei passi presso il ministero dell'Agricoltura onde ottenere il rilascio retroattivo di un certificato di prefissazione a 381 dracme la tonnellata e la rettifica dei certificati d'importazione in un primo momento rilasciati. In proposito esse sostenevano che, nel momento in cui era stato loro rimesso il modulo per chiedere i certificati d'importazione (27 agosto 1981), esse ignoravano il significato dell'espressione « prefissazione richiesta » e non avevano potuto ottenere su questo punto alcuna spiegazione dall'incaricato. Questi avrebbe infine riempito in loro vece la casella e causato quindi il rilascio di certificati d'importazione senza prefissazione. Seguiva un abbondante scambio di corrispondenza fra l'amministrazione e le ricorrenti, le quali tuttavia non potevano ottenere quanto richiesto.
- 6 Alla scadenza del termine legale del deposito doganale, cioè due anni dopo la messa in deposito, vale a dire il 27 settembre 1983, le ricorrenti procedevano allo sdoganamento del riso. Il prelievo all'importazione ammontava in tale data a 11 487,54 dracme la tonnellata, cioè circa trenta volte di più che nell'agosto del 1981. Le ricorrenti chiedevano allora la remissione della parte del prelievo in eccesso rispetto a quello di 381 dracme la tonnellata, in vigore il 26 agosto 1981 (cioè $11\,487\,54 - 381 = 11\,106\,464$ dracme), adducendo l'ignoranza delle disposizioni comunitarie vigenti in Grecia dal 1° gennaio 1981 e il comportamento dei competenti uffici amministrativi.
- 7 Il 30 novembre 1983 il ministero delle Finanze della Repubblica ellenica, con domanda rivolta alla Commissione in forza dell'art. 13 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importa-

zione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), emendato dal regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672 (GU L 186, pag. 1), chiedeva la remissione dell'importo di 11 072 464 dracme e l'adozione di una decisione della Commissione in questo senso. Nella domanda il ministero delle Finanze dichiarava che il comportamento delle imprese non aveva rivelato alcuna negligenza o sotterfugio e che manifestamente il competente ufficio del ministero dell'Agricoltura non aveva notato la differenza fra un certificato semplice ed un certificato con prefissazione del prelievo.

8 La Commissione respingeva la domanda con decisione 25 aprile 1984, che le ricorrenti hanno impugnato col presente ricorso, chiedendo altresì la sospensione dell'esecuzione. Con ordinanza 16 luglio 1984, il presidente della Corte ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione, la quale è stata prorogata con ordinanza 24 ottobre 1984 fino alla pronunzia della sentenza.

9 L'art. 13 del regolamento del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, emendato dal regolamento del Consiglio 24 giugno 1982, n. 1672, dispone che « si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni diverse da quelle considerate nelle sezioni A e D, derivanti da circostanze particolari che non implicino alcuna negligenza o simulazione da parte dell'interessato (...) ».

10 In via generale, le ricorrenti ricordano che, come la Corte ha deciso nella sentenza 15 dicembre 1983 (Papierfabrik Schoellershammer H. A. Schoeller/Commissione, 283/82, Racc. pag. 4219), detto art. 13 costituisce una « clausola generale d'equità » e che tale clausola dovrebbe essere applicata nella presente causa. Esse sostengono infatti che ricorrevano i presupposti relativi all'esistenza di circostanze particolari nonché all'assenza di negligenza o simulazione. La Commissione, senza indicare alcun sotterfugio da parte delle ricorrenti, ribatte che non vi era alcuna circostanza particolare e che le ricorrenti hanno commesso delle negligenze le quali escludono la remissione dei diritti.

Sull'esistenza di circostanze particolari

11 Le ricorrenti invocano in particolare a questo proposito le circostanze che la domanda di certificati d'importazione era stata presentata nei primissimi mesi dopo

l'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea, che in quel momento i regolamenti relativi alle importazioni agricole non erano ancora disponibili in lingua greca, che per applicare detti regolamenti gli incaricati erano obbligati a lavorare basandosi su traduzioni provvisorie ed incerte ad uso puramente interno, che il tenore del modulo firmato dalle ricorrenti non consentiva di conoscere l'esatta portata della prefissazione e che il competente ufficio del ministero dell'Agricoltura non era stato in grado di informarle su questo punto.

- 12 La Commissione contesta l'esistenza di circostanze particolari e sostiene che tutti i regolamenti comunitari occorrenti erano stati tradotti in greco ed erano disponibili sin dai primi giorni successivi all'adesione, tanto negli uffici pubblici, quanto presso i singoli che desiderassero eventualmente consultarli. Essa aggiunge che il senso dei regolamenti che istituiscono il prelievo sulle importazioni agricole è perfettamente chiaro e non ha potuto dar luogo alla minima confusione. Lo stesso varrebbe per il modulo di domanda dei certificati d'importazione. Quanto all'argomento relativo al fatto che si trattava dei primi mesi successivi all'adesione, la Commissione sostiene che è inammissibile, soprattutto quando si tratta dell'attuazione dei dispositivi della politica agricola comune.

- 13 Va rilevato che, sin dall'entrata di un nuovo Stato membro nella Comunità economica europea, i suoi operatori economici sono immediatamente soggetti alla normativa comunitaria secondo quanto stabilito dal trattato d'adesione. Il fatto che l'importazione di cui trattasi si sia svolta nei primi mesi dopo l'adesione della Repubblica ellenica e fosse la prima operazione di questo genere effettuata dalle ricorrenti sotto il regime comunitario non può di per sé essere addotto a sostegno della domanda di remissione di diritti presentata a norma dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

- 14 Per controllare la veridicità dei fatti addotti dalle ricorrenti la Corte (terza sezione), con ordinanza 14 febbraio 1985, ha disposto una rogatoria affinché la competente autorità giudiziaria greca procedesse all'audizione di quattro testimoni, dipendenti dei vari uffici amministrativi greci che si erano occupati della pratica. I documenti relativi all'esecuzione di questa ordinanza sono stati registrati nella cancelleria della Corte il 19 novembre 1985.

15 Dalle testimonianze raccolte in occasione di questa rogatoria si desume che, nel momento in cui hanno presentato la domanda di certificati d'importazione, le ricorrenti hanno incontrato gravi difficoltà dovute alle seguenti circostanze:

- esse non disponevano del testo in lingua greca dei regolamenti vigenti in materia;
- gli stessi uffici del ministero dell'Agricoltura non avevano ricevuto l'edizione greca della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e si servivano di altre versioni linguistiche, o di traduzioni destinate ad uso interno degli uffici, effettuate da impiegati greci;
- nessuna istruzione o circolare aveva chiarito ai dipendenti di detti uffici i principi fondamentali della normativa comunitaria;
- le ricorrenti, a causa dell'assenza del capo dell'ufficio certificati della direzione mercato interno, il quale conosceva la differenza fra un certificato d'importazione semplice ed un certificato d'importazione con prefissazione, erano state ricevute da un dipendente di recente nomina e privo dell'esperienza atta a consentirgli di spiegare detta differenza.

16 Si deve ritenere che il complesso di questi dati di fatto, assolutamente eccezionali, costituisce « circostanze particolari », ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Sull'assenza di negligenza

17 Le ricorrenti sostengono di essere state indotte in errore dal dipendente del ministero dell'Agricoltura il quale ha riempito direttamente la casella del modulo, mentre ignorava la differenza fra certificato semplice e certificato con prefissazione del prelievo. Benché le ricorrenti abbiano effettivamente commesso un errore di diritto confondendo il certificato d'importazione semplice ed il certificato con prefissazione, quest'errore sarebbe del tutto scusabile, tenuto conto delle circostanze particolari di cui sopra. A parte ciò, a partire dal momento in cui si sono rese conto che il prelievo all'importazione era decuplicato, le ricorrenti avrebbero tenuto il riso sotto il regime del deposito doganale, contando di giungere ad una sistemazione col ministero dell'Agricoltura. La remissione dei diritti che esse chiedono tenderebbe unicamente a compensare il danno recato loro dall'ignoranza degli uffici ministeriali.

- 18 Secondo la Commissione, l'ignoranza delle disposizioni comunitarie da parte degli interessati costituisce senza dubbio una negligenza, giacché sarebbe inconcepibile che delle imprese commerciali, che procedono a scambi internazionali, ignorino il contesto legislativo nel quale svolgono la loro attività. La Commissione sostiene che, nella presente causa, le autorità greche non hanno commesso alcun errore. Essa deduce inoltre che sono le ricorrenti quelle che, omettendo di riesportare immediatamente il riso o di metterlo in libera pratica, hanno aggravato il loro danno. Le ricorrenti, se non volevano assumersi il rischio commerciale connesso alle oscillazioni dei prelievi, avrebbero dovuto sdoganare il riso al più tardi al momento dell'arrivo della nave (settembre 1981), anziché porre la merce sotto il regime del deposito doganale per un periodo così lungo.
- 19 Va rilevato che non si può ragionevolmente pretendere, da parte di imprese di modeste dimensioni, la cui sede si trova a varie centinaia di chilometri da Atene, dove dovevano essere effettuate le formalità prescritte per l'importazione, le quali erano nell'impossibilità di procurarsi la versione greca dei regolamenti comunitari e si trovavano inoltre di fronte al complesso di circostanze particolari sopra ricordate, che esse compissero altri passi oltre quelli effettivamente compiuti, onde informarsi sull'esatta portata della nozione di prefissazione.
- 20 Non si può poi nemmeno far carico alle ricorrenti di non aver messo in libera pratica il riso importato sin dall'arrivo, onde limitare l'entità del danno. Dal fascicolo si desume infatti che il loro comportamento si spiega con la speranza, nutrita in buona fede, di giungere ad un accordo con l'amministrazione greca onde pagare solo il prelievo in vigore il giorno del deposito della domanda di certificato, non già con intenti speculativi, che lo stato del mercato mondiale del resto non incoraggiava.
- 21 Si deve quindi ritenere che il comportamento delle ricorrenti, le quali si sono trovate di fronte alle circostanze particolari sopra indicate, non è stato negligente. I presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 ricorrevano quindi e la decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata.

Sulle spese

- 22 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (terza sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) È annullata la decisione della Commissione 25 aprile 1984, destinata alla Repubblica ellenica, in cui si dichiara che il rimborso dei diritti all'importazione nel caso delle ricorrenti è ingiustificato.
- 2) La Commissione è condannata alle spese.

Everling

Galmot

Moitinho de Almeida

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 15 maggio 1986.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della terza sezione

U. Everling